



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 159/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA TELEVISIVO IN AMBITO LOCALE
“CANALE ITALIA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 5-TER,
COMMI 1, 2 E 3, DELLA DELIBERA 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 9/2016)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n.1, recante “*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 250/12/CONS, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Piemonte l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo mediante monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina ed avvio delle istruttorie procedurali;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM Piemonte nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle emittenti televisive, ha invitato la società Canale Italia S.r.l. (di seguito anche Società), fornitore del servizio di media audiovisivo “*Canale Italia*”, con nota prot. n. 34216/A0400AR datata 6 ottobre 2015, a fornire copia delle registrazioni dei propri programmi trasmessi dalle ore 00:00:00 del 28 settembre 2015 alle ore 24:00:00 del 4 ottobre 2015. La Società ha inviato il materiale richiesto con nota prot. n. A00036959/A04040 il 23 ottobre 2015.

In data 20 aprile 2016 è stato notificato dal CO.RE.COM Piemonte alla società Canale Italia S.r.l. con sede legale in Rubano (PD), via Pacinotti n. 18, esercente l’emittente televisiva locale “*Canale Italia*”, l’atto di contestazione n. 9/16 adottato in pari data, per aver trasmesso, nel corso del programma televisivo “*Passione lotto*”, andato in onda i giorni 28,29,30 settembre e 3 ottobre 2015, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo, di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

con codice 899, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto, nonché indotti a credere di poter ottenere combinazioni vincenti che si costruiscono su esagerazioni circa il contenuto e gli effetti dei servizi offerti.

2. Deduzioni della Società

La Società, a seguito della ricezione della contestazione ha inviato, con nota del 18 maggio 2015 (prot. n. 18448/A0440) memorie giustificative, nelle quali ha eccepito che nelle trasmissioni oggetto di contestazione non vi è stata incitazione al gioco e che la televendita, consistente nella commercializzazione di pacchetti di informazioni elaborati secondo procedimenti su base nazionale di inferenza statistica, è andata in onda dalle 16 alle 19, nel rispetto, quindi, del codice Autoregolamentazione TV e minori.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM Piemonte, con nota approvata nell'adunanza 1 luglio 2016, ha proposto a questa Autorità la sanzione pecuniaria nei confronti della società Canale Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "*Canale Italia*", di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), pari al minimo edittale, per la violazione delle disposizioni dell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, diversamente da quanto proposto dal CO.RE.COM. Piemonte, si ritiene non sussistano gli estremi per la violazione riscontrata poiché ai sensi dell'art. 3, comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, l'espletamento dell'attività preistruttoria *intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare*.

Nel caso in esame il CO.RE.COM ha richiesto alla società Canale Italia S.r.l. l'invio delle registrazioni in data 6 ottobre 2015 e il materiale richiesto è stato inviato in data 23 ottobre. L'atto di contestazione CONT. n.9/16 per la presunta violazione delle disposizioni dell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, risulta essere stato adottato dal CO.RE.COM. in data 20 aprile 2016, quindi ben oltre il termine dei novanta giorni previsti per lo svolgimento dell'attività preistruttoria. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il procedimento sanzionatorio non può protrarsi *ad libitum* con effetto sul termine per la contestazione dell'addebito e la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione deve bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell'illecito, di acquisire e produrre ogni elemento fatto e circostanza a sua discolpa (cfr. Consiglio di Stato 13 marzo 2015, n. 1.330). Inoltre ai fini della congruità della durata delle attività preistruttorie e dell'esercizio dei diritti di difesa non deve essere trascurato il termine trimestrale di vigenza dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge n. 223/90.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, pertanto, contrariamente da quanto proposto dal CO.RE.COM. Piemonte, di non dare ulteriore corso al procedimento avviato nei confronti della società Canale Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo “*Canale Italia*”, per la violazione dell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Canale Italia S.r.l., con sede legale in Rubano (PD), via Pacinotti n. 18, esercente l’emittente televisiva locale “*Canale Italia*”, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi